Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 18/10/2012

Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.

Art. 1

(Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti)

1.

(ABROGATO)

(1)(7)(13)

1 bis.

(ABROGATO)

(8)(18)

1 ter.

(ABROGATO)

(9)(19)

2.

(ABROGATO)

(14)

3. In armonia con i principi di cui all'articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali

o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

4. Nelle more dell'entrata in vigore di nuove norme regionali di riordino del settore della distribuzione di carburanti non trovano applicazione le disposizioni in contrasto con l'articolo 83 bis, commi 17 e 19, del decreto legge 112/2008.

5.

(ABROGATO)

(6)(11)(12)(15)(16)

6.

(ABROGATO)

(17)

7. Nell'osservanza delle condizioni e dei limiti recati dalla normativa comunitaria, con successivo provvedimento sono individuate idonee modalità e risorse per le seguenti finalità e indirizzi di intervento:

a) sostegno alle imprese di gestione degli impianti di distribuzione di carburanti nella fase di razionalizzazione della rete distributiva, di cui alle previsioni dei commi 1 e 2, e per ammortizzare le casistiche di uscita dal sistema, anche in abbinamento alle misure già previste per il settore quali il <<Fondo nazionale indennizzi per la razionalizzazione della rete>> di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 7 agosto 2003 (Rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti);

b) valutazione, vista la situazione creatasi soprattutto nell'area in cui era venduto sino al 31 dicembre 2007 il carburante in esenzione di accisa, di un programma di contribuzione agli oneri sostenuti dai gestori di impianti di distribuzione di carburante per l'espletamento degli adempimenti di gestione del sistema regionale di contributo all'acquisto, da determinarsi secondo modalità da definire con successivo provvedimento, nell'ambito di quanto consentito dalla normativa europea.

7 bis. I Comuni, all'esito delle verifiche di compatibilità territoriale cui ai commi 1 e 2

e comunque entro il 31 luglio 2011, comunicano alle Camere di commercio e alla Regione l'elenco dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.

(2)(10)

7 ter. Nel rispetto delle finalità relative all'ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema, i gestori di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), comunicano entro il 31 luglio 2009 alla Camera di commercio territorialmente competente la volontà di cessazione dell'attività ovvero l'intervenuta cessazione nel corso dell'anno solare 2009.

(3)

7 quater. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 7, lettera a), sono concessi, a titolo di indennizzo, anche forfetario, per il tramite delle Camere di commercio, alle imprese di cui ai commi 7 bis e 7 ter.

(4)

7 quinquies. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure di attivazione degli incentivi di cui al comma 7 quater.

(5)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 8/2009

2 Comma 7 bis aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 8/2009

3 Comma 7 ter aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 8/2009

4 Comma 7 quater aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 8/2009

5 Comma 7 quinquies aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 8/2009

6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 38, L. R. 11/2009

7 Comma 1 sostituito da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

8 Comma 1 bis aggiunto da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

9 Comma 1 ter aggiunto da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

10 Parole sostituite al comma 7 bis da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010

11 Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 85, L. R. 11/2011

12 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 85, L. R. 11/2011

13 Comma 1 abrogato da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012

14 Comma 2 abrogato da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012

15 Comma 5 abrogato da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012

16 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012

17 Comma 6 abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 19/2012 , a decorrere dal 16 aprile 2013, a seguito dell'abrogazione della L.R. 17/1990.

18 Comma 1 bis abrogato implicitamente da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012

19 Comma 1 ter abrogato implicitamente da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012